

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1557/79 DEL CONSIGLIO
del 24 luglio 1979**

**che prevede misure speciali nel settore del tabacco greggio per le varietà
Perustitza ed Erzegovina**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione, in particolare l'articolo 13, paragrafi 3 e 4,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,
visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,
considerando che dalla relazione della Commissione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 727/70 risulta che i quantitativi di tabacco delle varietà Xanti-Yakà, Perustitza ed Erzegovina del raccolto 1976, presi in consegna dagli organismi d'intervento, sono largamente superiori ai quantitativi e alla percentuale di produzione fissati dal regolamento (CEE) n. 1469/70⁽⁴⁾, il cui superamento fa scattare l'applicazione delle misure previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 727/70; che questa tendenza si è ancora manifestata per il raccolto 1977;
considerando che la politica di prezzi, peraltro estremamente prudente, praticata per quanto riguarda, in particolare, queste varietà a partire dal raccolto 1974, non ha consentito di capovolgere la situazione nel settore della commercializzazione; che occorre quindi avvalersi di misure specifiche; che fra le misure prospettabili, l'abbassamento del livello del prezzo d'intervento sembra essere la misura più appropriata per ristabilire un miglior equilibrio tra produzione e domanda e per diminuire le scorte;
considerando che le difficoltà di commercializzazione registrate per la varietà Xanti-Yakà possono essere considerate diverse da quelle constatate per le varietà

Perustitza ed Erzegovina e dovute unicamente ad una situazione eccezionale; che inoltre questa varietà non ha subito i processi di degradazione qualitativa ai quali sono state esposte le altre due varietà; che occorre pertanto applicare le misure previste unicamente alle varietà Perustitza ed Erzegovina;

considerando che, tenuto conto del programma di ricerca agronomica concernente i tabacchi orientali che sarà attuato a partire dal prossimo raccolto e delle prospettive che ne nascono di un miglioramento a medio termine del livello qualitativo della produzione, occorre applicare le misure previste ai prossimi due raccolti;

considerando che le misure previste non hanno alcuna incidenza sul livello del premio, consentendo quindi ai produttori di ottenere il prezzo d'obiettivo per i quantitativi che possono essere smerciati normalmente sul mercato; che inoltre l'aumento dei ricavi per ettaro, ottenuto dai produttori grazie all'intervento e all'utilizzazione di tecniche colturali finalizzate al massimo rendimento, non dev'essere considerato come il risultato del normale gioco economico del mercato; che non è quindi giustificato proporre un programma di aiuti in tale settore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i raccolti 1979 e 1980, il prezzo d'intervento del tabacco delle varietà Perustitza ed Erzegovina è ridotto dal 90 all'80 % dei corrispondenti prezzi di obiettivo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GIBBONS

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 140 del 5. 6. 1979, pag. 130.

⁽³⁾ Parere reso il 27 e 28 giugno 1979 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 27. 7. 1970, pag. 35.